

STATUTO

SORGENTI DI MISERICORDIA SOC. COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANFREDONIA FG VIALE
GIOVANNI FALCONE LOTTO 1 63
Numero REA: FG - 341593
Codice fiscale: 04604060717
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2026 - Statuto completo	2
--	---

portato tutte le eventuali variazioni richieste dal Registro Imprese.

10) Per quanto non detto nel presente atto ed annesso statuto, i componenti si riportano alle vigenti disposizioni di legge.

11) Le spese del presente atto cedono a carico della società, eventualmente anche a seguito di anticipazioni da parte dei singoli soci. L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la presente costituzione, poste a carico della società, è indicato dai componenti in Euro milletrecento virgola zero zero (1.300,00).

12) Lo Statuto di cui in appresso contiene le norme relative al funzionamento della società.

"S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita una società cooperativa sociale di tipo misto (cooperativa sociale di tipo A e B) a responsabilità limitata, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, a capitale variabile ed a mutualità prevalente sotto la denominazione sociale "SORGENTI DI MISERICORDIA SOC. COOP. SOCIALE".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci, nei limiti delle quote sottoscritte.

1.2 La società ha sede nel Comune di Manfredonia.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune come sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. Spetta, invece, ai soci istituire o sopprimere sedi secondarie, nonchè trasferire la sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilasettanta, salvo proroga o anticipato scioglimento, il tutto a norma di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Società Cooperativa, che non ha fini di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, senza fini di speculazione privata.

3.2 Trattandosi di cooperativa sociale, la Società, ai sensi dell'articolo 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile, è esonerata dall'onere di documentare il requisito della prevalenza, di cui all'articolo 2510 e 2513 del Codice Civile, purchè rispetti le norme di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381.

3.3 Considerato lo scopo mutualistico e non lucrativo della Società, così come definito all'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art.1 della legge 8 novembre 1991, n.381, nonchè delle normative in materia vigente nella Regione Puglia e, comunque, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo

svolgimento di attività diverse nei settori della gestione di servizi socio sanitari ed educativi, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio sanitario e sociale, nonché ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza; ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, nonché, ai sensi della lettera b) del detto articolo 1 della Legge 381/1991, lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. A tal fine la cooperativa dovrà uniformare la propria organizzazione interna alle leggi speciali che specificano più approfonditamente il concetto di mutualità. Pertanto la società cooperativa ai sensi dell'art.2512 c.c. - si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

3.4 La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi ed avvalersi anche della prestazioni lavorative di non soci. Sarà cura dell'organo amministrativo documentare ai sensi dell'art.2523 cod.civ. la condizione di prevalenza della mutualità.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni del mercato. In relazione a ciò la cooperativa si propone di svolgere: a) la fornitura di servizi di trasporto infermi, trasporto sangue, protezione civile, sostegno immigrati, assistenza malati, servizi funebri sanitari e servizio avvalendosi, ove richiesto dalla legge, di professionisti iscritti negli appositi albi professionali; b) servizi socio-sanitari con particolare riferimento all'assistenza agli anziani, domiciliare e non; c) servizio di ludoteca; d) attività di animazione con finalità educative e di socializzazione; e) nell'ambito della sicurezza sociale: la prevenzione, la terapia, la riabilitazione a livello individuale, familiare e sociale; f) nell'ambito dello sviluppo culturale - educativo: l'ideazione, la produzione, l'allestimento e la gestione di spettacolo di teatro ragazzi, in funzione preventiva, educativa e riabilitativa; g) l'organizzazione e la gestione di mostre e manifestazioni attinenti l'oggetto sociale; l'attività di animazione e socializzazione organizzando feste di compleanno e di animazione esterna; h) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale per gli operatori del settore; i) l'organizzazione e la gestione di vacanze o soggiorni sociali in ambito educativo e didattico; j) l'organizzazione di corsi propedeutici alla musica, al canto, alle lingue straniere; k) l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizi di doposcuola; l) istituzione e gestione di strutture educativo - assistenziali per i minori; m) istituzione e gestione di centri polifunzionali, centri sociali, centri ludici con annessi servizi all'utenza; n) istituzione e gestione di servizi di segretariato sociale; o) istituzione e gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di soggetti svantaggiati; p) attività di promozione dell'informazione sui temi riguardanti la prima infanzia; q) la formazione di addetti all'assistenza domiciliare del bambino; r) istituzione di corsi di preparazione al parto e al dopo parto; s) istituzione e gestione di case di riposo; t) istituzione e gestione case famiglia; u) istituzione e gestione di case protette; v) i-

stituzione e gestione strutture chiamate «dopo di noi» w) iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore dei soci e delle loro famiglie; x) acquisti o costruzioni di immobili da destinare a fini sociali dotandoli delle relative attrezzature, usufruendo di tutte le disposizioni di legge per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali, etc.; y) fornitura di servizi di agricoltura sociale, cura di orti e terreni, produzione - trasformazione e vendita di prodotti agricoli; z) la fornitura di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e cura del verde pubblico e privato.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo scopo aziendale; costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, che sia strumentale per il raggiungimento dello scopo sociale, nonché compiere - sempre purché strumentali per il raggiungimento dello scopo sociale - tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi altra natura necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro a sola indicazione esemplificativa: 1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, sempre se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; 2. dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consorzi e fidejussori; 3. la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma di conformità del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine la cooperativa potrà utilizzare finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie. La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri Enti Pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate.

4.2 Nello svolgimento della propria attività, la società intende operare nel quadro delle finalità di cui alle leggi riguardanti gli interventi ordinari e straordinari nell'ambito del mezzogiorno d'Italia e della UE, avvalendosi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie, contributi e dei benefici in genere previste dalle leggi emanate e emanande in tema di interventi ordinari, straordinari agevolati.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle vigenti leggi e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice Civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci cooperatori cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, con la propria attività ed il proprio impegno, siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. In deroga a quanto sopra e nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

5.3 Possono essere soci, altresì, le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività svolta dalla cooperativa.

5.4 In ogni caso, non possono divenire soci quanti esercitano, in proprio, imprese in concorrenza con quella esercitata dalla Cooperativa, il tutto ai sensi di legge.

5.5 Ai soci sovventori, ove ammessi, compatibilmente con le vigenti leggi, si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia.

5.6 Possono acquisire, nel rispetto delle vigenti leggi, la qualifica di soci volontari le persone fisiche di ambo i sessi che prestino gratuitamente la loro attività in favore della cooperativa. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto dalla legge 8 novembre 1991 n.381.

5.7 I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della Cooperativa, con deliberazione dell'organo amministrativo. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, anche persone non soci aventi particolari titoli di merito sia nei confronti della Cooperativa che non. L'ammissione del Socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo, su domanda scritta degli interessati.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori, anche sprovvisti dei requisiti di cui al precedente articolo 5, in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori, il tutto, comunque, ai sensi delle vigenti leggi.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) di cui sopra, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) di cui sopra, l'organo amministrativo può

ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento e, comunque, nel rispetto delle vigenti leggi, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 14.1 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusio-

ne.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 5.

7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.5 L'Organo amministrativo deve motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla, entro sessanta (60) giorni, agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

7.7 Il socio ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sottoscritta, l'eventuale sopraprezzo di cui all'articolo 2528, comma secondo del Codice Civile.

Art. 8 (Conferimenti dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori, nel rispetto delle vigenti leggi, possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ai limiti di legge.

8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere inferiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la

Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

9.4 Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato ed il socio può chiedere che su tale provvedimento si pronunci l'Assemblea, ai sensi del precedente articolo 7.6.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, facendone apposita richiesta scritta motivata, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'organo amministrativo ed, eventualmente, anche all'organo di controllo. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l'Amministrazione dovrà provvedere al soddisfo. Il tutto, comunque, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte;
2. in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma

della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) che svolga attività in contrasto con gli interessi della società, la danneggi materialmente o moralmente, fomenti dissidi o disordini di qualunque natura tra i soci o tra essi e la società.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 20.1 lettera c) e 21, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

15.3 Il pagamento è effettuato nei termini di legge, fatta eccezione per la fra-

zione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

16.2 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

16.3 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

16.4 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

16.5 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

Art. 17 (Termini di prescrizione, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta alla liquidazione delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questa non sia stata richiesta entro cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.3 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

18.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e che è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore al minimo previsto per legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20.1, lettera a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o e-

sclusi ed agli eredi o legatari di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

f) da qualunque liberalità che dovesse provenire alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciale costituiti a norma di legge;

g) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

18.2 Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

19.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

19.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

19.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

19.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art.20 (Utili)

20.1 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli, nel rispetto delle vigenti leggi, come segue:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

20.2 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 21 (Ristorni)

21.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo con-

sentano le risultanze dell'attività mutualistica.

21.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla ripartizione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

21.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

21.4 Il ristorno spettante a ciascun socio cooperatore, da calcolarsi sulla base delle attività svolte con i soci, come separatamente evidenziate in bilancio, può essere distribuito, secondo quanto previsto con decisione dei soci, anche mediante aumento proporzionale della relativa quota, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 del Codice Civile.

TITOLO V

Assemblea dei soci. Competenze e modalità

Art. 22 (Assemblea)

22.1 L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

22.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni statutarie;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- i) approvazione dei regolamenti interni.

Art. 23 (Convocazione)

23.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

23.2 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci, il tutto, comunque, nei limiti e nel rispetto delle vigenti leggi.

23.3 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assem-

blea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

23.4 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'organo amministrativo o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi, il tutto, comunque, ai sensi delle vigenti leggi.

Art.24 (Costituzione e quorum deliberativi)

24.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

24.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del cinquantuno per cento (51%) dei soci con diritto di voto, salvo che la legge in casi particolari richieda inderogabili diverse specifiche maggioranze.

Art.25 (Votazioni)

25.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

25.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 26 (Voto)

26.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci ai sensi di legge e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

26.2 Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

26.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega ed il diritto di intervenire saranno accertati dal Presidente dell'Assemblea e la relativa documentazione sarà conservata dalla società.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

27.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed

in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VI

Amministrazione

Art. 28 (Amministrazione)

28.1 La Società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione, da nominarsi ai sensi di legge.

28.2 Esso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato, di volta in volta, prima dell'elezione e non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.

28.3 I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori.

28.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina per un massimo di tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

28.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 29 (Compiti degli Amministratori)

29.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

29.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, quale fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

29.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

30.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

31.1 Spetta alla decisione dei soci, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri di eventuali Comitati, tenendo conto dei particolari compiti loro attribuiti.

Art. 32 (Rappresentanza)

32.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale e la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

32.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

32.3 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII

Organo di controllo

Art. 33 (Collegio sindacale)

33.1 Il Collegio Sindacale, ove nominato, obbligatoriamente quando ricorrono i presupposti di legge o facoltativamente con decisione dei soci, si compo-

ne di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge e con funzione di controllo amministrativo e contabile. I sindaci, ove nominati, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

33.2 L'assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, ne determina l'emolumento spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

33.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile e dalle vigenti leggi.

33.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, nel rispetto delle procedure prescritte dalla legge.

Art. 34 (Organo di controllo facoltativo)

34.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile, con decisione dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

34.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.35 (Scioglimento)

35.1 La cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge.

35.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'assemblea straordinaria, eventualmente convocata dall'organo amministrativo, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri, ferma, comunque, l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)

36.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai sensi e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Regolamenti)

37.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

37.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici o scientifici, se verranno costituiti.

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

38.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massi-

mo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

38.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 39 (Rinvio)

39.1 Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rinvia a tutta la vigente normativa in materia di società cooperative, nonché, ai sensi dell'articolo 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, alle norme previste per le società a responsabilità limitata".

Le costituite parti danno atto di essere state informate delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali e dichiarano di voler consentire, come autorizzano, per quanto occorra, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati.

Richiesto io Notaio

ho ricevuto il presente atto il quale viene firmato dai comparenti e da me Notaio. Prima della sottoscrizione l'atto presente è stato da me Notaio letto e pubblicato, a chiara voce, ai comparenti i quali, dopo mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed esso atto è in parte scritto con sistema elettronico da me Notaio ed in parte scritto a mano da me Notaio. Consta l'atto di fogli di carta cinque scritti per sedici intere pagine e fin lì come vedesi di questa diciassette, e viene sottoscritto alle ore diciassette e quindici.

Firmato: Di Nunzio Antonio - Di Nunzio Carmine - Michele Cifaldi - Mennuti Roberto - Vanessa Tanzi - Teresa Pepe Notaio - sigillo

Io sottoscritto Teresa Pepe, Notaio in DELICETO, , con studio ivi in Corso Regina Margherita n.75, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Foggia e Lucera , ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge

Si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 19 e 27-bis, tabella, D.P.R. 642/1972.

DELICETO, 30 giugno 2026